

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA E VALUTAZIONI DI BILANCIO

PRINCIPI GENERALI

(4 dicembre 2009)

- A. I principi fondamentali della determinazione del reddito d'impresa: la "competenza fiscale"**
- B. I "disallineamenti" fra il reddito civilistico ed il reddito fiscale**
- C. Disciplina generale delle "valutazioni" civilistiche e fiscali: immobilizzazioni materiali, immateriali e commesse pluriennali**
- D. Le imposte nel bilancio**

I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL REDDITO DI IMPRESA

Il Principio di derivazione: la fonte

✓ **Art. 83, co. 1, Tuir:** (*Principio di dipendenza*) Il reddito imponibile è determinato “apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico (...) le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”.

✓ **Legge Finanziaria 2008:** l’affermazione e l’accentuazione del “principio di derivazione” civilistica del risultato imponibile



L'affermazione del Principio di derivazione

In vigore dal 2008



Materiale per uso interno

✓ **IRES (per tutti):** soppressione del “doppio binario” e del Quadro EC (art. 109, co. 4, lett. b, Tuir)

✓ **IRES e soggetti che redigono il bilancio secondo IFRS:** art. 83, co. 1, Tuir: affermazione della valenza ai fini fiscali dei “***criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio***” previsti da detti principi contabili”

✓ **IRAP società di capitali:** nuovo art. 5, D.Lgs. 446/97 ed affermazione dell’esclusiva rilevanza dei valori di bilancio per la base imponibile Irap (con limiti)

Come corollario del principio di derivazione...

✓ **Potere di "sindacato contabile" dell'AF (Co. 34):** *ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore imputati al CE dopo l'eliminazione del Quadro EC, possono essere disconosciuti dall'AF **se non coerenti** con i comportamenti contabili **sistematicamente adottati** nei precedenti esercizi, salvo **dimostrare la giustificazione economica in base a corretti principi** contabili*

✓ **Ai fini IRAP:** i componenti economici sono accertati secondo i criteri di corretta *qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati*

✓ **Sanzioni amministrative "fiscali" sul Revisore contabile**

I PRINCIPI FONDAMENTALI: LA “COMPETENZA FISCALE”

- Principio di “dipendenza” (art. 83, co. 1)
- Principio di competenza (art. 109, co.1)
 - Cessioni di beni mobili: data consegna o spedizione
 - Cessioni di beni immobili e aziende: data stipulazione dell’atto
Se successivo: il momento dell’effetto traslativo della proprietà
 - Servizi: momento dell’ultimazione (deroghe)
 - Servizi derivanti da contratti “di durata”: maturazione pro-rata temporis
- Principio di “certezza” dell’esistenza (art. 109, co.1)
- Principio di “oggettiva determinazione” dell’ammontare (art. 109, co. 1)
- Principio di “inerenza” dei costi (art. 109, co. 5)

I costi sono deducibili “se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”

Circolare GdF del 19/12/2008: indicazioni sul “giudizio di inerenza” 7



I PRINCIPI FONDAMENTALI: LA “COMPETENZA FISCALE” (continua)

- Principio di “imputazione dei costi” (art. 109, co.4)

Deroghe:

- I. Costi imputati in esercizi precedenti con deduzione rinviata da norme che dispongono o consentono il rinvio (lett. A)
- II. Costi deducibili per disposizione di legge (lett. B, Primo periodo)
- III. Spese afferenti ricavi, nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi (lett. B, ultimo periodo)

